



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

**Circolare Monotematica
"DL Sostegni"**

Data: 26 marzo 2021

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 Serie Generale del 22.03.2021 il **Decreto Legge n. 41/2021 c.d. "Decreto Sostegni"** contenente disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Qui di seguito vi presentiamo una sintesi delle principali disposizioni in materia fiscale che possono essere di vostro interesse.

Indice

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	
1. <i>Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata iva</i>	<i>Pag. 2</i>
2. <i>Misure di sostegno ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici</i>	<i>Pag. 5</i>
3. <i>Fondo autonomi e professionisti</i>	<i>Pag. 5</i>

4. <i>Proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi</i>	<i>Pag. 6</i>
5. <i>Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID – 19</i>	<i>Pag. 7</i>
6. <i>Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone rai</i>	<i>Pag. 8</i>
TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	
7. <i>Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</i>	<i>Pag. 9</i>
8. <i>Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport</i>	<i>Pag. 10</i>
9. <i>Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine</i>	<i>Pag. 11</i>
ALTRE DISPOSIZIONI	
10. <i>Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</i>	<i>Pag. 11</i>
11. <i>Sostegno alle grandi imprese</i>	<i>Pag. 12</i>

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA

Art 1

Contributo a fondo perduto

Beneficiari – è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che:

- nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021 (in linea generale anno 2019) abbiano registrato ricavi di cui all'art. 85 del TUIR o compensi di cui all'art 54 del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.

Sono ammessi al contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato. Tuttavia in caso di calo inferiore al 30%, il contributo è erogato nella sua misura minima (euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche ed euro 1.000 per le persone fisiche).

Soggetti esclusi – il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata al 23.03.2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data successiva al 23.03.2021;
- agli enti pubblici (art 74 del TUIR);
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art 162 bis del TUIR).

Contributo – l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100 mila e 400 mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400 mila e 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

La base di calcolo è quindi determinata considerando il nuovo parametro dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi.

Praticamente, il nuovo contributo è calcolato:

- partendo da fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019;
- dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l'ammontare medio mensile del fatturato di ciascuna delle due annualità;
- calcolando la differenza tra i suddetti importi;
- applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di ricavi 2019 indicati in dichiarazione dei redditi in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione.

Esempio – Fatturato (da intendersi volume d'affari) 2019 Euro 2.400.000;
 -Fatturato (da intendersi volume d'affari) 2020 Euro 1.200.000;
 - Ricavi (da intendersi voce A1 di bilancio) 2019 Euro 2.000.000.

Calcolo media mensile fatturato 2019: $2.400.000/12= 200.000$

Calcolo media mensile fatturato 2020: $1.200.00/12= 100.000$

Riduzione fatturato:50%

Differenza media mensile fatturato: $200.000 - 100.000 = 100.000$

I ricavi del 2019 pari ad Euro 2.000.000 fanno ricadere il contribuente nella fascia di contributo del 30%

Contributo spettante: Euro 100.000 x 30% = 30.000

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto per un importo NON inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRES/IRPEF e al valore della produzione netta IRAP.

Contributo come credito di imposta – in alternativa al contributo a fondo perduto, a scelta irrevocabile del contribuente, lo stesso è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i

servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Modalità – i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. L'istanza può essere presentata anche per il tramite di un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale. L'istanza deve essere presentata a partire **dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.**

Con il provvedimento n.77923 del 23 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni normative.

Proroga dei termini per la precompilata IVA

È stato posticipato al 01.07.2021 il termine da cui l'amministrazione finanziaria mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA e della liquidazione periodica IVA.

A partire dalle operazioni iva effettuate dal 01.01.2022 in via sperimentale, oltre ai registri IVA e alla LIPE, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Aiuti di stato

Le misure agevolative contenute nelle disposizioni di seguito elencate laddove siano concesse alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti di stato:

- Articoli 24 (sospensione versamento saldo IRAP 2019 e I rata IRAP 2020), 25 (contributo a fondo perso), 120 (credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro), 129 bis (imposte dirette e accise nel comune di Campione di Italia) e 117 (anticipo del finanziamento sanitario corrente e pagamento dei debiti agli enti sanitari) del DL 34/2020;
- Articolo 28 DL 34/2020 (credito di imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo)
- Articolo 78, comma 1, DL 104/2020 (esenzione II rata IMU 2020)
- Articolo 78, comma 3, DL 104/2020 (esenzione IMU anni 2021)
- Articoli 1, 1bis, 1ter1 (contributo a fondo perso DL ristori) 8, 8bis (estensione credito di imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo), 9, 9 bis, 9 ter comma 1 (cancellazione II rata imu) del DL 137/2020
- Articoli 2 (contributo a fondo perso DL Natale) e 2bis (credito di imposta per canoni di locazione) del DL 172/2020
- Articolo 1, commi 599 e 602 della L 178/2020 (esenzione I rata IMU 2021 e ampliamento credito di imposta locazione immobili ad uso non abitativo per i primi 4 mesi del 2021)
- Commi da 1 a 9 dell'art. 1 (contributo a fondo perso) e commi 5 e 6 dell'articolo 6 (riduzione IMU strutture ricettive) del DL in commento

possono essere cumulate da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.

Nel caso in cui le imprese intendano avvalersi anche della sezione 3.12 del suddetto quadro, rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale sezione. A tal fine le imprese presenteranno un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dal paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Con decreto del MEF saranno stabilite le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12

**MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI A VOCAZIONE MONTANA APPARTENENTI A
COMPENSORI SCIISTICI**

Art. 2

Viene istituito presso il MEF un fondo con dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dal decreto di ripartizione delle risorse emesso dal Ministero del Turismo, devono destinare le stesse ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

- per una quota non inferiore al 70% ai comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;
- la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti un uno degli appositi albi professionali regionali o provinciali alla data del 14.02.2021, dei maestri di sci iscritti all'albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14.02.2021, e delle sciole sci presso le quali i maestri risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

Il contributo in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport introdotte dall'art. 10 del decreto in commento.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Art. 3

Per l'anno 2021 è stata incrementata a 2.500 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e
- dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Restano esclusi dall'esonero i premi INAIL.

L'esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato e nei limiti ed alle condizioni ivi previste. L'efficacia della suddetta disposizione è subordinata all'autorizzazione della CE.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Art. 4

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

La sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010, prevista fino al 28 febbraio 2021 è prorogata fino al **30 aprile 2021**.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28.02, 31.03, 31.05 e 31.07.2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del DL 119/2018 (definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione) è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 14 bis del DL 119/2018:

- entro il 31.07.2021 relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 30.11.2021 relativamente alle rate in scadenza il 28.02, 31.03, 31.05 e 31.07.2021.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sono presentate rispettivamente entro il 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 e 31.12.2026.

Con riferimento i) ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31.12.2021, ii) ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all'art 157, comma 3 lettere a) b) e c) del DL 34/2020 - dichiarazioni presentate nel 2018 per le somme che risultano dovute da controllo automatizzato, dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nell'anno 2017 per le somme che risultano dovute ai sensi degli art 19 e 20 del TUIR, dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018 per le somme che risultano dovute da controllo formale - , anche se affidati dopo il 31.12.2021, **sono prorogati**:

- di 12 mesi, i termini di cui all'art 19 comma 2, lettera a) del D.Lgs 112/2019 (notifica della cartella di pagamento)
- di 24 mesi, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Sospensione dei pignoramenti dell'Agenzia della riscossione su stipendi e pensioni

La sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione è prorogata al **30 aprile 2021**. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 01.03.2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Annullamento debiti fino a 5.000 euro

Per le persone fisiche e non che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a euro 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010. Con apposito decreto del MEF verranno stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti.

Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a euro 5.000 affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Restano ferme, per i debiti qui contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del DL 119/2018 (stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010). Il rimborso a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate e non ancora saldate al 23.03.2021 è effettuato in un numero massimo di 20 rate annuali di pari importo.

**ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI
ALL'EMERGENZA COVID - 19**

Art 5

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato

Gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume di affari pari al 30% del volume di affari dell'anno 2020 rispetto al volume degli affari dell'anno precedente (come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA o dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA) possono definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato:

- delle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2017, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72, elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dal DL Rilancio
- delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 31.12.2018, richieste con le comunicazioni che verranno elaborate entro il 31.12.2021 come previsto dai succitati articoli.

La proposta di definizione viene trasmessa dall'Agenzia delle Entrate mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo i termini e le modalità previste dal D.Lgs 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Le presenti disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID.

Altre agevolazioni

Attività di controllo della coerenza dei versamenti IVA rispetto a quanto indicato in LIPE – l'attività sospesa per effetto dell'art 157 del DL Rilancio riprende a decorrere dalle LIPE relative al terzo trimestre 2020;

Sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo – in sede di erogazione dei rimborsi fiscali la compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo non si applica fino al 30.04.2020.

Sospensione notifica degli atti – il termine finale della sospensione per la notifica degli atti e per l'esecuzione

dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali è prorogato al 31.01.2022.

Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati – viene rinviato alle comunicazioni delle LIPE relative al primo trimestre del secondo anno di imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa il termine da cui decorre, per l'agenzia delle entrate, l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati.

Imposta sui servizi digitali – i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta sui servizi digitali entro il 16 maggio (non più il 16 febbraio) dell'anno solare successivo a quello in cui viene soddisfatto il presupposto impositivo. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti, entro il 30 giugno (non più 31 marzo) del medesimo anno. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16.05.2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30.06.2021.

Conservazione dei documenti informatici – con riferimento al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 il processo di conservazione dei documenti informatici previsto dall'articolo 3, comma 3, del DM 17.06.2014 si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4 ter del DL 357/1994 (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi).

Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti di imposta – per l'anno 2021 i termini previsti dai commi 6 quater e 6 quinquies dell'art 4 del DPR 322/98 per il rilascio delle CU sono prorogati al 31.03.2021.

Comunicazione dei dati relativi a oneri e spese dei contribuenti – per l'anno 2021 il termine del 16 marzo previsto per la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti per l'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate è prorogato al 31.03.2021.

Dichiarazione dei redditi precompilata – per l'anno 2021 il termine del 30 aprile previsto per la pubblicazione della dichiarazione precompilata è prorogato al 10.05.2021.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DELLA TARIFFA SPECIALE DEL CANONE RAI

Art. 6

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente disporrà, con proprio provvedimento, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Riduzione del canone RAI

Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone RAI) è ridotto del 30%.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 8

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID possono presentare – senza alcun contributo addizionale - per i lavoratori in forza al 23.03.2021:

- domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del DL Cura Italia, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 01.04 e il 30.06.2021;
- domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19,21 22 e 23 quater del DL Cura Italia per una durata massima di 28 settimane, nel periodo tra il 01.04 e il 31.12.2021

Le domande di accesso ai trattamenti sono presentate all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS (ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione) il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto, tramite il flusso telematico "Uni Emens-Cig", i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

CISOA - Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) è concesso per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra il 01.04 e il 31.12.2021. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

Riduzione del personale - Fino al 30.06.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 (procedura per la dichiarazione di mobilità) e 24 (riduzione del personale) della L 223/1991. Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020. Fino alla medesima data resta precluso al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L 604/1966 (licenziamento individuale per giustificato motivo). Le sospensioni e le preclusioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione.

INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI

TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Art. 10

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del DL Rilancio è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 2.400;

Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali: è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai soggetti che

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 23.03.2021 e
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23.03.2021.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali: è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai soggetti che:

- risultano titolari nel periodo compreso tra il 01.01.19 e il 23.03.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- risultino titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non risultino titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dello spettacolo: è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01.01.2019 al 23.03.2021;
- con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro;
- non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La medesima indennità è erogata ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri e con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Altre indennità: è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai soggetti seguenti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che, alla data di presentazione della domanda, non sono titolari di contratto di lavoro subordinato o di pensione:

- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 23.03.2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS con accredito di almeno un contributo mensile e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01.01.19 e il 23.03.2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ai sensi dell'art 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23.03.2021;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di Partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. La domanda per l'ottenimento delle indennità deve essere presentata all'INPS entro il 30.04.2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa di 897,6 milioni di euro.

Lavoratori sportivi

È erogata da Società Sport e Salute spa in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività una indennità onnicomprensiva pari a:

- 3.600 euro, per i soggetti che nell'anno 2019 hanno percepito compensi in misura superiore ai 10.000 euro;
- 2.400 euro, per i soggetti che nell'anno 2019 hanno percepito compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- 1.200 euro, per i soggetti che nell'anno 2019 hanno percepito compensi in misura inferiore a 4.000 euro annui.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

Art. 17

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

ALTRE DISPOSIZIONI

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Art. 26

È istituito per l'anno 2021 un fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID 19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE

Art. 37

Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria di proseguire l'attività è istituito presso il MISE un apposito fondo per l'anno 2021, con dotazione finanziaria di euro 200.000.000,00.

Il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore delle grandi imprese, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati